

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3.

CUP J17H17000660003 - C.I.G. 7415294E2D

Importo a base di gara: Euro 157.000,00

VERBALE DI GARA

I SEDUTA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.

Qualora il metodo sorteggiato sia quello di cui all'art. 97 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il valore della soglia di anomalia così determinato si collocasse nelle "ali tagliate", non si procederà ad esclusione automatica e l'appalto verrà aggiudicato al massimo ribasso, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Non si procederà ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il **costo della mano d'opera** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti dalla Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale denominato "Stima incidenza della Manodopera" ed approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490 – 32431 del 11.12.2017, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

*

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di marzo alle **ore nove** in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunita la Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 971-

202523/2003 del 05/08/2003):

- Ing. Matteo TIZZANI - Dirigente del Servizio Viabilità 3 - in qualità di Presidente, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;
 - Dott.ssa Domenica VIVENZA – Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni (segretario verbalizzante);
 - Dott.ssa Antonella DAMICO – Responsabile dell'Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuale;
 - Dott.ssa Silvia Comoglio – Dipendente Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni;
 - Dott.ssa Gabriella Bonafortuna – Dipendente Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni;
- E' altresì presente quale supporto amministrativo all'attività istruttoria il Dott. Claudio Ferrero.

PREMESSO

- che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture n. 490 – 32431 del 11.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori denominati “lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 3”, per un importo complessivo di Euro 201.327,05 di cui Euro 157.000,00 a base di gara;
- che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Matteo Tizzani, che ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai

sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 (atto di validazione in data 10.11.2017);

- che non è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate nella Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 70 - 4377/2018 del 01.03.2018, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale);

- che non è stato necessario redigere il D.U.V.R.I. in quanto i rischi analizzati in tale documento sono già stati presi in considerazione al momento della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 70 - 4377/2018 del 01.03.2018 è stato reapprovato il Capitolato Speciale d'Appalto "Norme Amministrative" (D.E. 06) per le motivazioni tutte indicate in suddetto atto.

- con medesima determinazione sono state individuate le modalità di gara stabilendo che la gara sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato con il criterio del prezzo più basso espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia, tra imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. (categoria prevalente OS10);

- che il bando di gara pubblicato in data 14.03.2018, contenente le modalità

di effettuazione della gara, nonché le condizioni di ammissibilità alla stessa, viene allegato al presente verbale sotto la lettera A);

- che la pubblicità della gara è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti termini:

avviso di gara pubblicato su:

- apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14.03.2018;

- apposito sito internet dell'Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in data 14.03.2018;

- apposito sito informatico della Città metropolitana di Torino in data 14.03.2018;

- Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino dal 14.03.2018 al 28.03.2018;

- Albo Pretorio del Comune di Torino dal 14.03.2018 al 28.03.2018;

- che i referti di avvenuta pubblicità nei termini sopra indicati sono depositati agli atti della Città metropolitana;

- che è stato individuato il C.I.G. 7415294E2D e che è stato ordinato il versamento di Euro 225,00 in data 12.03.2018 quale contributo all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) ;

- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 28.03.2018;

- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa);

- che in data odierna, ore 09,00, si procederà allo svolgimento dell'attività

istruttoria ed ammissione dei concorrenti alla gara;

- che l'avviso di gara prevede altresì che, qualora in esito alla definizione delle operazioni di ammissione si intendesse necessaria una ulteriore seduta pubblica, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in data 11 aprile 2018 ore 9,00 per comunicare l'esito delle eventuali integrazioni e regolarizzazioni della documentazione di gara resesi necessarie ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

QUANTO SOPRA PREMESSO

la Commissione di gara dà preliminarmente atto della presenza nel bando di gara di un errore materiale riguardante l'importo degli oneri previsti per il piano di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, **erroneamente indicati in euro 1.764,34 anziché correttamente in euro 1.878,44** come peraltro evincibile dal Progetto approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 dell'11/12/2017 e rettificato con Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 n. 70-4377 del 01/03/2018 ,atti entrambi disponibili all'Albo pretorio on line della Stazione Appaltante e richiamati nel bando di gara.

La Commissione dà altresì atto che detto errore è stato accertato solo in data 26.03.2018 ,a seguito di segnalazione di un operatore economico, e pertanto a ridosso della scadenza del termine presentazione offerte.

La Commissione valutato che la differenza tra l'importo effettivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (**euro 1.878,44**) e quello erroneamente riportato in bando (**euro 1.764,34**) pari ad euro 114,1, è importo sì esiguo ma comunque potenzialmente idoneo ad alterare l'entità

dell'offerta economica, degli operatori che alla scadenza del termine presentazione offerte hanno regolarmente prodotto il plico offerta .

Valutata inoltre ,non in ultimo, l'esigenza di conservazione dell'attività fin qui validamente svolta vista l'urgenza di eseguire le attività oggetto d'appalto per il quale ,già sono stati previsti termini di pubblicità ridotti ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

La Commissione pertanto sulla scorta delle precedenti considerazioni delibera che tutti gli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto debbano essere rimessi in termini per **confermare o eventualmente sostituire la parte economica della propria offerta secondo la seguente procedura:**

- nel caso in cui gli operatori economici intendano confermare la parte economica della propria offerta ciò dovrà essere fatto attraverso la compilazione, sottoscrizione ed inoltro via pec all'indirizzo servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it di apposita conferma della propria offerta economica attraverso l'utilizzo di un modulo che verrà appositamente predisposto e trasmesso agli operatori economici dal competente Ufficio Appalti .

E' di tutta evidenza che l'operatore economico in tal caso non dovrà in alcun modo nella dichiarazione di conferma esplicitare il valore della propria offerta economica onde garantire il permanere della sua segretezza fino alla II seduta pubblica già prevista dal bando di gara per l'11.04.2018 nella quale si procederà all'apertura delle offerte economiche.

- Qualora invece gli operatori economici intendessero sostituire la parte economica della propria offerta, dovranno inoltrare alla CITTA'

METROPOLITANA DI TORINO SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRIAZIONI - UFFICIO APPALTI - C.so Inghilterra n. 7 10138 ,TORINO un nuovo plico chiuso e sigillato indicante esternamente:

"Offerta economica sostitutiva di offerta precedente per la procedura aperta: OGGETTO:..... (C.I.G.)" Codice PASSOE..... e contenente all'interno una nuova offerta economica redatta secondo le modalità di cui al paragrafo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA del bando di gara .(cfr pag 7 parte, 8 e 9 parte del bando di gara).

Per le modalità di recapito di detta offerta sostitutiva si richiamano le condizioni già previste al paragrafo TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE del bando di gara (cfr. pag 6 parte e 7 parte).

Il nuovo termine per la conferma o la sostituzione della parte economica dell'offerta secondo le modalità descritte è fissato alle ore **12,00 del 10.04.2018** .

Qualora l'operatore economico né confermi né sostituisca l'offerta economica originariamente inserita nel plico offerta lo stesso verrà **escluso dalla gara**.

La Commissione demanda all'Ufficio Appalti l'adempimento delle necessarie comunicazioni agli operatori economici.

Si prende atto che hanno fatto pervenire offerta le 59 imprese indicate nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera B).

Si dà atto che tutte le predette offerte sono pervenute nel termine previsto del 28.03.2018 ore 12,00 e vengono pertanto ammesse alla gara.

Si dà altresì atto che, per problemi tecnici, non è stato possibile effettuare la verifica negli elenchi dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riguardante imprese sanzionate a vario titolo. Pertanto la Commissione rinvia a successive verifiche da parte dell'Ufficio Appalti per il riscontro su eventuali segnalazioni rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente gara che verranno comunicate nella seconda seduta del 11.04.2018.

Si prosegue quindi ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia.

Si procede a far constare che i fogli su cui sono stampati i cinque metodi A), B), C), D) ed E) articolato in E1), E2), E3), E4) vengono inseriti nell'urna uno alla volta dopo averli palesati e ripiegati più volte su se stessi, in modo da non rendere visibili le lettere dall'esterno.

Concluse le operazioni di inserimento, si provvede a rimescolare il contenuto dell'urna.

Successivamente viene invitata una persona ad effettuare l'estrazione.

Viene individuata la Sig.ra CHIARAZZO Silvana, dipendente di Città metropolitana di Torino identificata mediante conoscenza personale.

Viene estratto il metodo cui all'art. 97 comma 2 lettera C) per la definizione della soglia di anomalia.

Si procede, quindi, all'apertura dei plichi, che si presentano tutti chiusi e sigillati come previsto dal bando di gara e all'esame, per ogni concorrente, della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità alla gara, risultando quanto segue:

- tutti i plichi contengono l'offerta economica in busta sigillata e la documentazione richiesta ai punti "A" e "B" del bando di gara risulta essere, per tutti i concorrenti, idonea ai fini dell'ammissibilità alla stessa, ad eccezione di quella prodotta dagli operatori economici seguenti:

- **CL SERVICES S.R.L. - VIA ENRICO MATTEI N.1 INT.9 - 53041 ASCIANO (SI) - C.F. 01380920528** è ammesso con riserva poichè la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa al punto 7) risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall'Allegato A1) al bando medesimo, il quale espressamente dispone: *“7) di aver preso atto, nella formulazione dell'offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale “Stima Incidenza della Manodopera” (All. D.E. 05) approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 dell'11/12/2017 come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013;”*.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui*

all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un'ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- DGF TRIVELMORRA S.R.L.S. - VIA CATANZARO N.9 - 81030 TEVEROLA (CE) - C.F. 04246390613 è ammesso con riserva poiché il contratto di avvalimento prodotto dal concorrente per la qualificazione in gara all'art. 2 contiene un evidente errore materiale laddove si dichiara che l'ausiliaria mette a disposizione dell' avvalente la cat OG3 class. II.

Infatti in ogni altro documento inerente l'avvalimento, incluse le premesse del suddetto contratto, le parti (ausiliaria ed ausiliata) specificano che la qualificazione messa a disposizione dall'ausiliaria Fabiana Costruzioni s.r.l. è la OS10 prevista dal bando di gara.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un*

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- DZ SEGNALETICA S.R.L. - VIA BELLUCCO N.44 - 10078 VENARIA REALE (TO) - C.F. 11324090015 è ammesso con riserva poiché il contratto di avvalimento prodotto dal concorrente per la qualificazione in gara non specifica il dettaglio dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario. Nel suddetto contratto di avvalimento, l’impresa DIM SEGNALETICA SRL, nella sua qualità di ausiliaria della società concorrente, si impegna **genericamente** a mettere a disposizione dell’ausiliata, *“le proprie qualificazioni nella categoria OS10 classifica I”*.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i*

soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- ERRECI SEGNALETICA SRL - VIA MADONNA DI PETTINO N.2/D – 67100 L'AQUILA - C.F. 01811810660 è ammesso con riserva poichè la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa al punto 7) risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall’Allegato A1) al bando medesimo, il quale espressamente dispone:” 7) di **aver preso atto**, nella formulazione dell’offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall’accordo del 28/10/2010 tra l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell’elaborato progettuale “Stima Incidenza della Manodopera” (All. D.E. 05) approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 dell’11/12/2017 come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013;”.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui*

all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un'ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- GLT SEGNALETICA S.R.L. - VIA TRATTURO INCORONATA N.27/C – 71045 ORTA NOVA (FG) - C.F. 03881000719 è ammesso con riserva per un duplice ordine di motivazioni.

Innanzitutto poichè la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa al punto 7) risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall'Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone: “7) di **aver preso atto**, nella formulazione dell'offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale “Stima Incidenza della Manodopera” (All. D.E. 05) approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 dell'11/12/2017 come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013;”.

In secondo luogo, poiché la cauzione provvisoria prodotta a corredo

dell'offerta risulta avere come Ente Beneficiario la Città di Torino e non la Città metropolitana di Torino.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. “ e di disporre un'ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.*

- ITEMA S.R.L. - VIA BELLINI N.30 - 81100 CASERTA (CE) - C.F. 03403850617 è ammesso con riserva per un duplice ordine di motivazioni.

Innanzitutto poichè la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa al punto 7) risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall'Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone: *“7) di aver preso atto, nella formulazione dell'offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla*

Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale "Stima Incidenza della Manodopera" (All. D.E. 05) approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 dell'11/12/2017 come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013;".

In secondo luogo, poiché la cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta risulta avere come Ente Beneficiario la Provincia di Torino con sede in via Maria Vittoria 12 e non la Città metropolitana di Torino con sede in Corso Inghilterra 7.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. "* **e di disporre un'ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni** e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- KONSUM S.R.L. - VIA DEL COMMERCIO N.6 - 31041 CORNUDA (TV) - C.F. 03879530263 è ammesso con riserva poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell'allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti questo operatore economico dichiara di voler subappaltare *“realizzazione segnaletica orizzontale”*; nell'allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara di non voler ricorrere al subappalto.

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell'operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e **di disporre un'ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni** e definire

successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- MFR SRLU - VIA DI TOTONA N.26 - 53045 MONTEPULCIANO (SI) - C.F. 01213720525 è ammesso con riserva poichè la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa al punto 7) risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall'Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone: *“7) di aver preso atto, nella formulazione dell'offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale “Stima Incidenza della Manodopera” (All. D.E. 05) approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 dell'11/12/2017 come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013;”*.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un*

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- OVAS S.R.L. - VIA GALVANI N.2 - 10040 LEINI' (TO) - C.F. 02518020017 è ammesso con riserva poiché risulta aver prodotto, a corredo dell’offerta, una Garanzia Fidejussoria per la cauzione provvisoria, rilasciata dalla TUA Assicurazioni – n. 40011591005188 Agenzia 0115 Cava dei Tirreni avente come riferimento altra gara della scrivente stazione appaltante “*Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 2 C.I.G. 739608633F*” il cui termine presentazione offerte risulta scaduto il 12.03.2018.

In considerazione del fatto che questo operatore economico nel D.G.U.E. ha dichiarato, barrando la casella predisposta, “*di essere una microimpresa/piccola o media impresa*”, per il caso di specie trova applicazione la norma di favore di cui all’art. 93 comma 8 ultima parte del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto non risulta applicabile la causa di esclusione di cui alla stessa norma nella sua prima parte.

La carenza della garanzia provvisoria costituisce tuttavia una **irregolarità essenziale**.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate*

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- PENTA SIGNAL S.R.L. - VIA DARIO RUSSO N.8 - 81100 CASERTA (CE) - C.F. 03896090614 è ammesso con riserva per un duplice ordine di motivazioni .

Innanzitutto poichè la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa al punto 7) risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall’Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone: “7) di **aver preso atto**, nella formulazione dell’offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall’accordo del 28/10/2010 tra l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell’elaborato progettuale “Stima Incidenza della Manodopera” (All. D.E. 05) approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori

Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 dell'11/12/2017 come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013;”.

In secondo luogo, poiché la cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta risulta avere come Ente beneficiario la Provincia di Torino con sede in via Maria Vittoria 12 e non la Città metropolitana di Torino con sede in Corso Inghilterra 7.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”* **e di disporre un'ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni** e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- SEGNAL BRIXIA SRL - VIA A. ALLEGRI N.75 - 25124 BRESCIA - C.F. 03304960176 è ammesso con riserva poiché ha prodotto a corredo dell'offerta una cauzione provvisoria rilasciata dalla Società Generali Italia S.p.A. la quale contiene una definizione del rischio coperto dalla cauzione medesima più restrittivo di quello previsto dalla norma di legge.

Nello specifico la polizza n. 380161776 dispone : “*La presente garanzia.....copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave,....*” difformemente da quanto disposto dall’art. 93 comma 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il quale dispone: “*La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario.....*”

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede: “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.*” **e di disporre un’ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni** e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- SEGNALETICA GENERALE SALENTO S.R.L. - VIA MISERICORDIA N.49 - 73048 NARDO' (LE) - C.F. 04274390758 è ammesso con riserva poichè la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa al punto 7) risulta parzialmente difforme da

quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall'Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone: “7) di **aver preso atto**, nella formulazione dell'offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale “Stima Incidenza della Manodopera” (All. D.E. 05) approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 dell'11/12/2017 come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013;”.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” **e di disporre un'ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni** e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- TEAM SIGNAL S.R.L. - VIALE MATTEOTTI N.12/14 – 26841 CASALPUSTERLENGO (LO) - C.F. 02927490967 è ammesso con **riserva** poichè la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa al punto 7) risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall'Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone: *“7) di aver preso atto, nella formulazione dell'offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale “Stima Incidenza della Manodopera” (All. D.E. 05) approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 dell'11/12/2017 come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013;”*.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i*

soggetti che le devono rendere.” e di disporre un’ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

- TECNO PARKING S.R.L. - VIA REDIPUGLIA N.28 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) - C.F. 04871470656 è ammesso con riserva poichè la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa al punto 7) risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall’Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone: *“7) di aver preso atto, nella formulazione dell’offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall’accordo del 28/10/2010 tra l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell’elaborato progettuale “Stima Incidenza della Manodopera” (All. D.E. 05) approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 490-32431 dell’11/12/2017 come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013;”*.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui*

all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. “ e di disporre un'ammissione con riserva onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

Si rinvia alla seduta pubblica del 11.04.2018, ore 9,00 per le comunicazioni circa l'esito delle integrazioni o regolarizzazioni di gara che verranno richieste ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. agli operatori economici ammessi con riserva e per la successiva apertura delle offerte economiche.

Si dà atto che hanno fatto ricorso all'**avvalimento** i seguenti operatori economici:

- DGF TRIVELMORRA S.R.L.S. - VIA CATANZARO N.9 - 81030 TEVEROLA (CE) - C.F. 04246390613 (impresa ausiliaria Fabiana Costruzioni s.r.l.);

- DZ SEGNALETICA S.R.L. - VIA BELLUCCO N.44 - 10078 VENARIA REALE (TO) - C.F. 11324090015 (impresa ausiliaria Dim Segnaletica s.r.l.);

- NUOVA SISOV S.R.L. - VIA PIOVEGA N.52/A - 31017 PADERNO DEL GRAPPA (TV) - C.F. 04775410261 (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Real Europe Group);

- SEGNAL TRAFFIC S.A.S. DI PASQUALE DI NARDO - VIA
INNAMORATI N. 43/6 - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) - C.F.
08391061218 (impresa ausiliaria Intertraffic 2000 s.r.l.);

- TASCA ALDO S.R.L. - VIA BONOMO N.51 - 76123 ANDRIA (BT) -
C.F. 00847340262 (impresa ausiliaria Consorzio Stabile La Marca).

La Commissione di gara sigilla le offerte economiche in un plico e lo consegna alla Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni per la custodia e la medesima comunica che lo inserirà in armadio blindato, ubicato presso l'ufficio dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni in corso Inghilterra 7, Torino, sino al giorno in cui ci sarà la seduta pubblica di comunicazione dell'esito delle ammissioni con riserva.

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 11,50.

Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

AD/cf

(firmato in originale)